

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA DEGLI ASSOCIATI, PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA

Il Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 recante norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sulla Statuto degli Impiegati Civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1958 n. 3;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 370 concernente l'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del MIUR;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 e s.m.i., concernente la riforma degli ordinamenti didattici ed universitari;

VISTA la legge 10 aprile 1991 n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTA la legge quadro del 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., concernete l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernenti correttivi in materia di finanza pubblica;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle P.A. e le modalità di svolgimento dei concorsi ed altre forme di assunzione dei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236 e s.m.i, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle

Università;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693 concernente il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i., concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed in particolare l'art. 1, comma I, che trasferisce alle università le competenze ad espletare le procedure per la copertura di posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma II, della legge 13 agosto 1998 n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle relative procedure;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione amministrativa;

VISTO il D.L. 17 giugno 1998 n. 178 convertito nella legge 30 luglio 1999 n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;

VISTA la legge 19 ottobre 1999 n. 370 recante disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 recante norme sulla modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

VISTO il D.M. 4 ottobre 2000, modificato ed integrato dai DD.MM. 9 gennaio 2001 e 1 febbraio 2001 con i quali sono stati rideterminati e aggiornati i SSD;

VISTO il DPR 29 dicembre 2000, n. 445 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed in particolare l'art. 15 contenente modifiche al Testo Unico di cui al D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 445;

VISTO il decreto del Ministro per l'Istruzione, per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica del 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università telematiche, ed in particolare l'art. 4, comma IV relative al reclutamento del personale docente e ricercatore;

VISTO il Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 concernente il codice in materia di protezione di dati personali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 maggio 2006 con il quale, è stato istituito questo ateneo;

VISTO lo Statuto dell'Università telematica internazionale non statale "Universitas Mercatorum", in particolare l'art. 26;

VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati ad uso pubblico;

VISTO il Regolamento per la chiamata di professori ordinari e associati idonei e per le procedure di trasferimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, deliberato dal Comitato Tecnico Organizzatore il 4 giugno 2008;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento di professori universitari, ed in particolare l'art. 1, sesto comma così come modificato dall'art 35 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273;

VISTO il DLGS 6 aprile 2006 n. 164 concernente il riordino della disciplina di reclutamento dei professori universitari a norma dell'art. 1 comma 5, della legge 4 novembre 2005 n. 230;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico previsto dall'art. 5 della legge 15 aprile 2004 n. 106;

VISTA la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Ateneo del 4 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 concernente la proroga dei

termini previsti da disposizioni legislative e da disposizioni urgenti in materia finanziaria ed in particolare l'art. 12;

VISTA la legge 28 febbraio 2006 n. 31 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 47 della G.U. - Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2008, di conversione, con modificazioni del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248;

CONSIDERATO che il posto richiesto a concorso gode della relativa copertura finanziaria.

CONSIDERATO infine che lo stesso Comitato Tecnico Organizzatore ha precisato la tipologia di impegno scientifico didattico per il posto bandito.

DECRETA

Art. 1 - Tipologia concorsuale

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia per le esigenze della facoltà di economia e per il seguente SSD;

SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA

POSTI N. 1

DESCRIZIONE DEL SSD:

Il settore si incentra sulla "misurazione" ed analisi statistica dei fenomeni economici latamente intese: dalla misura di grandezze e di sistemi di grandezze economiche (contabilità nazionale), all'analisi della dinamica e alle previsioni economiche, alla stima e verifica di modelli di comportamenti economici, alla valutazione di politiche. Elaborazione di sistemi e modelli di riferimento, progettazione e gestione di sistemi di dati e indicatori economici, sviluppo e impiego di appropriati metodi statistici per lo studio empirico-quantitativo del comportamento economico, in chiave sezionale, spaziale e temporale costituiscono elementi fondanti del settore, ai vari livelli (dal micro al macroeconomico). Specifica attenzione viene riservata anche alle analisi di mercato, alla gestione e alle decisioni aziendali, con particolare riguardo al controllo statistico e alla valutazione della qualità dei prodotti e dei servizi.

TIPOLOGIA DI IMPEGNO SCIENTIFICO E DIDATTICA RICHIESTA:

Impegno scientifico: attività di ricerca su modelli di comportamento

economico per l'analisi di dati individuali di ambito aziendale e di analisi di mercato, con sviluppo ed impiego di appropriati metodi statistici.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE: 10

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 d.p.r. 23/03/2000 n. 117, l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione di tale candidato della procedura.

Art. 2 - (Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa)

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono tuttavia partecipare alla valutazione comparativa;

- 1) Coloro che siano esclusi dal godimento di diritti civili e politici;
- 2) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari;
- 4) I professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia inquadrati nello stesso SSD relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
- 5) Coloro che abbiano già presentato alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Conseguentemente vengono computati ai predetti fini le sole domande relative a bandi che abbiano termini di scadenza compresi tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre 2008. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando.

Nel caso in cui il numero massimo di cinque è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - (Domanda di ammissione)

Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo di domanda (All. "A") fornito anche per via telematica sul sito web http://www.unimercatorum.it/concorsi_e_bandi.asp, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente, firmata, dovrà essere inviata unitamente alla documentazione richiesta nonché ai titoli e alle pubblicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a questa Università in Roma presso la sede Operativa Centrale in Via Appia Pignatelli, n. 62 00178 Roma entro il **termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso relativo al presente bando**. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R 28 dicembre 1970 n. 1077.

Qualora il termine di scadenza indicato cada il giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo utile.

All'esterno del plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere riportata la dicitura "valutazione comparativa a posti di professore università di seconda fascia" con l'indicazione del SSD per il quale l'interessato intenda partecipare, la Facoltà, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, oltre al cognome, nome e indirizzo del candidato.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e la residenza anagrafica. Le coniugate debbono indicare il cognome da nubile.

I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla valutazione comparativa:

- 1) la procedura di valutazione comparativa alla quale intendono partecipare, con la precisazione del settore e della facoltà.

- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere professore universitario di ruolo di prima o di seconda fascia inquadrato nello stesso SSD per il quale presenta la domanda o nei settori affini;
- 5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, di seguito riportato "Un candidato può presentare all'Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazione comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare...". Nell'ipotesi di domande di partecipazione a procedure valutative di diversa tipologia, quelle prodotte per procedure a posti di ricercatore sono computate insieme alle altre fino al limite massimo consentito di cinque. Nel caso in cui il numero massimo di cinque è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida;
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3.

Il candidato italiano dovrà inoltre dichiarare nella domanda:

- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione della medesima;
- l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda :

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità in tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1994 n. 104.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'omissione delle indicazioni relative ai dati anagrafici, alla procedura alla quale si intende partecipare, alla cittadinanza, al godimento dei diritti politici, alla destituzione e alla decadenza dell'impiego, al rispetto delle limitazioni derivanti dalla qualifica ricoperta e dal numero massimo di domande dell'anno solare, così come la mancata sottoscrizione dell'istanza comporta l'esclusione della procedura.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendenti, da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono allegare alla domanda:

- 1) fotocopia firmata di un documento di riconoscimento (passaporto, carta d'identità, patente, tessera postale, porto d'armi), in corso di validità e fotocopia del codice fiscale;
- 2) curriculum datato e firmato in duplice copia della propria attività scientifica e didattica datato e firmato;
- 3) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa. I titoli possono essere prodotti sia in originale che in copia conforme all'originale. La conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà, resa dal candidato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 apposta in calce a ciascun documento ovvero

all'elenco di cui al successivo punto 4. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli anche mediante la forma della semplificazione delle certificazioni amministrative consentita dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate dai cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

4) elenco dei documenti e dei titoli (autocertificazioni) presentati in allegato alla domanda, in duplice copia, datato e firmato;

5) elenco delle pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione, in duplice copia, datato e firmato;

6) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti contenuti nel plico ed allegati alla domanda, debitamente datato e firmato.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati a domande di partecipazione ad altro concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando. I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non inviati entro il termini prescritto, come anche i titoli e le pubblicazioni inviate, ma non comprese nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Gli stati, fatti o qualità personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura selettiva, sono considerati validi, fatta salva la possibilità da parte dell'Ateneo, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni, può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, il candidato verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1998 n. 379; se redatti in lingua straniera devono

essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Relativamente ai cittadini stranieri, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato di cui lo Straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Art. 4 - (Pubblicazioni)

Le pubblicazioni scientifiche nel numero massimo fissate dal precedente art. 1, a scelta del candidato e numerato in ordine progressivo, insieme con un elenco datato e firmato identico a quello allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, vanno inviate **separatamente alla domanda stessa**, con apposito plico raccomandato a questa Università in Roma presso la sede Operativa Centrale in Via Appia Pignatelli, n. 62 00178 Roma - nello stesso termine di presentazione della domanda. Sul plico contenente le pubblicazioni devono essere riportati a stampatello i seguenti dati:

- 1) cognome, nome e indirizzo del candidato;
- 2) procedura di valutazione comparativa per la quale si intende partecipare e relativo decreto del Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore;
- 3) settore Scientifico Disciplinare
- 4) facoltà
- 5) G.U. di pubblicazione dell'avviso di bando;
- 6) la dicitura: "Pubblicazioni del candidato".

L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. Le pubblicazioni possono essere prodotte sia in originale che in copia conforme all'originale.

La conformità potrà risultare dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal candidato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 apposta in calce a ciascun documento ovvero agli elenchi che accompagnano le stesse ed allegate alla domanda.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco.

Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle lingue predette. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200, si attesti la conformità all'originale del testo prodotto.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con DPR 3 maggio 2006m n. 252, citati nelle premesse.

Sono considerati valutabili ai fine della presente procedura le opere già edite al momento della scadenza del bando e gli estratti del bando.

Qualora la commissione giudicatrice lo ritenga utile ad agevolare l'andamento dei lavori potrà richiedere, tramite questa Amministrazione, che i candidati facciano pervenire a ciascun commissario copia dei titoli e delle pubblicazioni. I candidati verranno avvisati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' in ogni caso facoltà dei candidati, inviare al commissario entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici sulla Gazzetta Ufficiale, copia delle pubblicazioni unitamente all'elenco delle stesse indico a quello allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.

Art. 5 - (Esclusione della valutazione comparativa)

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti avviene con decreto motivato del Presidente del Comitato Tecnico Organizzativo.

Art. 6 - (Costituzione delle commissioni giudicatrici)

Le commissioni giudicatrici sono composte così come previsto dall'art. 2 della legge 210 del 1998 e dall'art. 3 del DPR 117/2000. I componenti, ad esclusione del membro designato dal Comitato Tecnico, scelti dai professori in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, sono eletti in ambito nazionale dalla categoria di professori corrispondente appartenenti al SSD oggetto del bando.

La Commissione è nominata con Decreto del Presidente del Comitato

Tecnico Organizzatore sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale "Concorsi ed esami".

Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Comitato Tecnico di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Presidente del Comitato Tecnico da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse ricusazioni dei Commissari.

In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute ovvero nei casi previsti dall'art. 3 comma XII, del D.P.R. 17 marzo 2000 n. 117, nelle Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.

Art. 7 - (Adempimenti delle commissioni giudicatrici)

Le commissioni giudicatrici, che possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Presidente del Comitato Tecnico, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima, tenendo conto ove possibile, delle eventuali indicazioni fornite dalla facoltà nonché di quelle prescritte in merito dal Regolamento di Ateneo e li consegnano senza indugio al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 13 il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della presentazione dei lavori della Commissione presso la sede della Presidenza del Comitato Tecnico e della facoltà che ha richiesto il bando, nonché mediante pubblicazione sul sito web <http://www.unimercatorum.it>.

Decorso i sette giorni le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentate da ciascun candidato.

Le Commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati prendono in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori di collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel SSD per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

A tal fine faranno ricorso ove possibile a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici italiani e stranieri;
- d) titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca nonché la fruizione di assegni o di contratti di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma II del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
- f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche dei titoli sono previste le seguenti prove:

- una discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate
- una prova didattica su argomenti inerenti le aree tematiche nella declaratorio del SSD oggetto della procedura da assegnarsi con 24 ore

di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte fra i cinque temi proposti dalla Commissione e sceglie immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

Le prove di esame sono pubbliche.

Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le prove avranno luogo e notificato agli interessati almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dichiara tra tutti i candidati i due idonei.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei medesimi sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi da ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata sul sito web <http://www.unimercatorum.it>.

Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore. Il Presidente può prorogare per una sola volta per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore, con provvedimento motivato avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8 - (Accertamento della regolarità degli atti)

Il Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso alla facoltà che ha richiesto il bando per i

successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, entro il predetto termine il Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine ai sensi del Regolamento per la chiamata di professori ordinari e associati idonei e per le procedure di trasferimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, deliberato dal Comitato Tecnico Organizzatore il 4 giugno 2008;

Il Comitato tecnico organizzatore che ha richiesto la procedura entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre con motivata delibera approvata a maggioranza la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto stabilito dalla commissione giudicatrice.

In questo caso le facoltà, ai sensi del VI comma dell'art. 5 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo SSD secondo quanto previsto nel comma VIII del citato D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117.

Alle deliberazioni di cui al presente comma è assicurata idonea pubblicità anche per via telematica.

I candidati risultati idonei i quali non siano nominati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un quinquennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità a seguito di chiamate da parte di altre università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.

Art. 9 - (Nomina degli idonei)

La nomina in ruolo dell'idoneo è disposta con decreto rettorale e decorre, di norma, dal primo novembre successivo ovvero da una data anteriore in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'Anno Accademico. Nel caso in cui l'idoneo provenga da altra sede universitaria l'anticipazione della decorrenza necessita di accordo tra gli atenei interessati. La facoltà, in sede di chiamata, potrà decidere sull'eventuale

obbligo di residenza nella località ove ha sede la struttura di appartenenza.

Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalla disposizioni di legge in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo il Professore Associato è sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione Nazionale che valuterà l'attività didattica e scientifica svolta nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà.

Se il giudizio sarà favorevole il docente sarà confermato nel ruolo dei Professori associati con il diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole il docente è dispensato dal servizio.

Art. 10 - (Documenti di rito per la nomina degli idonei)

I candidati risultati idonei nella procedura comparativa, qualora vengono nominati in ruolo riceveranno comunicazione diretta dal Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione il docente, se cittadino o di altro Stato della comunità europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina deve far pervenire la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti di legge.

Art. 11 - (Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni)

Espletate le procedure di valutazione comparativa, e salvo contenzioso in atto, i candidati possono procedere al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni, dandone preavviso di almeno dieci giorni.

I candidati hanno facoltà di chiedere l'invio anche tramite corriere con spese a proprio carico. Il ritiro potrà avvenire trascorsi tre mesi dal decreto del Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore di accertamento della regolarità degli atti ed entro i successivi tre mesi. Decorso tale termine, l'Università disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da ciò derivi alcuna responsabilità alla conservazione del materiale.

Art. 12 - (Trattamento dei dati personali art. 13 del d.lgs 196/2003)

I dati personali forniti dai candidati con la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa saranno raccolti dagli uffici della Segreteria di "Universitas Mercatorum" e trattati per le finalità di gestione della procedura e per l'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della valutazione comparativa. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato nominato in ruolo.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 13 - (Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Patrizia Tanzilli - tanzilli@unimercatorum.it

Eventuali informazioni possono essere richieste presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum", sede Operativa Centrale sita in Via Appia Pignatelli, n. 62, 00178 ROMA Tel. 06 78052326/27.

Art. 14 - (Pubblicità)

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione della G.U. IV Serie Speciale "Concorsi ed esami".

Il bando è pubblico per via telematica sul sito http://www.unimercatorum.it/concorsi_e_bandi.asp

Art. 15 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998 n. 210 e il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 nonché la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione e il regolamento di ateneo, di cui alle premesse del presente decreto.

Roma, 4 giugno 2008

Il Presidente
del Comitato Tecnico Organizzatore
f.to Dr. Andrea Mondello